



COMUNE DI PALIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 12 del 29.02.2024

OGGETTO:	Servizio di Refezione Scolastica. Determinazione tariffe e percentuale di copertura dei costi anno 2024
----------	---

L'anno duemilaventiquattro addì 29 del mese di febbraio alle ore 15.51 si è riunita, convocata con le prescritte modalità nella sede del Comune di Palizzi, la Giunta comunale. All'appello nominale risulta:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
UMBERTO FELICE NOCERA	SINDACO	X	
STEFANO D'AGUI'	ASSESSORE -VICE SINDACO	X	
PASQUALINA ROMEO	ASSESSORE	X	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		3	/

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, il Segretario Comunale, avv. Caterina Attinà, incaricata della verbalizzazione del presente atto;

Assume la presidenza il Sindaco Umberto Felice Nocera, il quale accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'ordine del giorno.

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6 del Decreto Legge 28.02.1983 n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26.04.1983 n. 131, obbliga i Comuni a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi dei servizi, demandando ad apposito decreto l'individuazione dei servizi stessi;
- con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze, del 31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che il D.lgs. 18.08.2000 n. 267:

- all'art. 42, comma 2, lett. f), prevede la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla *“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- all'art. 48, comma 2, prevede la competenza della Giunta Comunale per tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e degli organi di decentramento,
- all'art. 172, comma 1, lett. c), prevede che al bilancio di previsione venga allegata la deliberazione con la quale sono determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

DATO ATTO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 39 del 31.07.2020, questo Comune ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.* (...)

4 *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;*

VISTO l'art. 251, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che: *“... per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati, almeno alla misura prevista dalle norme vigenti”*;

VISTO altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti commi consegue la sospensione dei contributi erariali;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le relative tariffe e contribuzioni;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale stabilendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

RICHIAMATO l'art. 243, comma 2, del D. Lgs 267/2000 che, in tema di "controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti, stabilisce che "gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi; tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare";

RICHIAMATO altresì l'art. 243, comma 3, del D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che "i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature...";

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

PRESO ATTO che in materia di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile (Delibera Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, n. 46 del 27 maggio 2019 e Delibera n. 76/2019 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia Puglia) ha qualificato lo stesso come servizio pubblico escludendolo dal novero dei servizi a domanda individuale, per espressa previsione del DM 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, pertanto, la copertura del costo è totale da parte dell'utenza, in coerenza con le indicazioni della giurisprudenza contabile e della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti "*... saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 Tuel, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio*" (cit. delibera 46 Sez. regionale Piemonte Corte dei Conti).

RILEVATO che questo Comune, per l'anno 2024, vuole attivare il servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado;

VISTA la nota dell'Istituto comprensivo Bova Marina- Condofuri acquisita al prot. 4216 del 14.06.2023 con il quale è stato comunicato che gli utenti del servizio mensa scolastica risultano, salvo variazioni che potranno intervenire nel corso dell'anno scolastico, essere complessivamente n. 83 (compresi alunni con disabilità e alunni facenti parte di nuclei familiari con oltre 2 alunni frequentanti) così distinti:

- n. 29 alunni scuola dell'infanzia – servizio erogato 5 giorni alla settimana;
- n. 24 alunni scuola primaria – servizio erogato 5 giorni alla settimana;
- n. 30 alunni scuola secondaria di 1° grado - servizio erogato per 2 giorni alla settimana;

VISTI gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e dei relativi tassi di copertura per l'esercizio 2024 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la normativa vigente in materia

A **VOTAZIONE UNANIME** e palese

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che il Comune di Palizzi gestirà, per l'anno 2024 il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- 2) **DI APPROVARE** con riferimento all'esercizio finanziario 2024 le tariffe per il predetto servizio a domanda individuale come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 REFEZIONE SCOLASTICA

N. 83 utenti	Singolo Utente per Nucleo Familiare	SENZA RIDUZIONE	COSTO DEL BUONO PASTO € 4,00
--------------	---	--------------------	------------------------------------

- Si applica un ulteriore riduzione del 50% alla quota da pagare per il 2° figlio
 - Se vi sono tre o più figli iscritti al servizio di refezione, gli stessi (dal terzo in poi) sono esenti dal pagamento;
 - I bambini iscritti al servizio che sono disabili o con handicap sono esenti dal pagamento.
- 3) **DI DARE ATTO** che contributo presunto erogato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'attuazione del piano di diritto allo studio 2024/2025 è di € 0.20 a pasto per un totale previsto (per presuntivi 174 gg di scuola) di € 2.888,00
 - 4) **DI DARE ATTO** che questo ente, trovandosi in situazione di dissesto, è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
 - 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Palizzi, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, previa comunicazione della pubblicazione ai capigruppo consiliari;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere legata all'imminenza dello scadere dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, con separata e unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PALIZZI
(Prov. di Reggio Calabria)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

Prospetto dimostrativo della quantificazione degli stanziamenti del servizio pubblico a domanda individuale.

MENSA SCOLASTICA

PDC	DENOMINAZIONE	PREV. 2024- COSTI
-----	---------------	-------------------

USCITE PER AFFIDAMENTO	Mensa Scolastica- Prestazioni di servizi	€ 39.000,00
-------------------------------	---	--------------------

Totale COSTI €	39.000,00
-----------------------	------------------

PDC	DENOMINAZIONE	PREV. 2024 - RICAVI
-----	---------------	---------------------

ENTRATA DA CONTRIBUTO SPETTANTE	Contributo (€ 0,20/PASTO)	€ 2.888,00
ENTRATA DA RICHIEDENTI	Proventi tariffe delle utenze per l'anno 2023-2024 (AL NETTO DI ESENZIONI PRESUNTE)	€ 31.200,00

TOTALE RICAVI € 34.088,00

Percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale **87,40 %**

**Il Resp. Area
Amministrativa
Avv. Caterina Attinà**

Il Responsabile Area Finanziaria
dott. Domenico Romeo



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 del 29.02.2024 “Servizio di Refezione Scolastica. Determinazione tariffe e percentuale di copertura dei costi anno 2024”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Avv. Umberto Felice Nocera

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica f.to Avv. Caterina Attinà	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile f.to Dott. Domenico Romeo
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 182 del 08.04.2024

N. 182 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08.04.2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

L'addetto alla Pubblicazione

Palizzi li, 08.04.2024

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Caterina Attinà